

La circolare del 7 giugno 2017 del Ministero dell'Interno per le "pubbliche manifestazioni".

Ad approfondimento della nota diffusa nei giorni scorsi, con la presente si forniscono più dettagliate informazioni sulla circolare del 7 giugno 2017 del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, emanata a seguito dei recenti fatti di Torino, con la quale sono state diramate nuove e rigorose disposizioni per il governo e la gestione delle pubbliche manifestazioni.

Va innanzitutto ribadito che la circolare è relativa a "pubbliche manifestazioni" quali eventi di carattere sportivo, culturale, musicale, di intrattenimento, ecc. con prevedibile elevato afflusso di persone, e non è pertanto riferita alle attività di spettacolo e di intrattenimento organizzate all'interno dei locali a ciò autorizzati ai sensi degli artt. 68 e 80 del Tulp.

La circolare dispone perentoriamente che senza lo scrupoloso rispetto del modello organizzativo con la stessa indicato, che presuppone il riscontro delle garanzie di *Safety* e di *Security*, le suddette manifestazioni non potranno avere luogo, precisando altresì che "mai ragioni di ordine pubblico potranno consentire lo svolgimento, comunque, di manifestazioni che non garantiscano adeguate misure di *Safety*".

Per quanto riguarda le misure di *Safety* - cioè i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone - la circolare dispone che dovranno essere accertate le seguenti imprescindibili condizioni di sicurezza:

- Capienza delle aree di svolgimento dell'evento, valutando il massimo affollamento possibile;
- Percorsi separati di accesso all'area e di deflusso del pubblico, con indicazione dei varchi;
- Piani di emergenza e di evacuazione, anche con l'approntamento di mezzi antincendio;
- Suddivisione in settori dell'area di affollamento, in relazione all'estensione della stessa con previsioni di corridoi per gli interventi di soccorso in emergenza;
- Piano di impiego, a cura dell'organizzazione, di un adeguato numero di operatori formati con compiti di accoglienza, instradamento, regolamentazione dei flussi anche in caso di evacuazione;
- Spazi di soccorso, raggiungibili dai mezzi di assistenza, riservati alla loro sosta e manovra;
- Spazi e servizi di supporto accessori;
- Previsione, a cura della componente dell'emergenza ed urgenza sanitaria, di un'adeguata assistenza sanitaria;
- Presenza di impianto di diffusione sonora e/o visiva, per gli avvisi al pubblico;
- Possibile divieto di vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro.

Per una scrupolosa verifica della sussistenza dei previsti dispositivi di *Safety* e la individuazione di *vulnerabilità*, la circolare dispone che nelle località di svolgimento delle iniziative dovranno essere effettuati preventivi e mirati sopralluoghi, anche ai fini di una attenta valutazione sulla adozione o la implementazione di apposite misure aggiuntive strutturali da parte delle Amministrazioni, società, enti pubblici e privati competenti.

Le suddette misure di *Safety* dovranno essere coniugate con le misure di *Security* - cioè i servizi di ordine e di sicurezza pubblica - a cura delle Forze di Polizia con il concorso di adeguati servizi-security.

La pianificazione delle misure di *Security* dovrà seguire precisi e molteplici criteri previsti rigorosamente dalla circolare.

La direttiva ministeriale evidenzia che nel quadro descritto assume un ruolo fondamentale il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, per l'analisi e la valutazione delle distinte pianificazioni di intervento. In tale consesso sarà realizzata, in una cornice di sicurezza integrata, la sintesi delle iniziative da adottare anche con il concorso della Polizia Locale secondo modelli di "*prevenzione collaborativa*" per la vigilanza attiva delle aree urbane.

Si ribadisce che per perentoria disposizione della circolare in esame, "*le manifestazioni non potranno avere luogo senza lo scrupoloso riscontro delle garanzie di Safety e di Security necessariamente integrate in quanto requisiti imprescindibili di sicurezza, e mai ragioni di ordine pubblico potranno consentire lo svolgimento, comunque, di manifestazioni che non garantiscono adeguate misure di Safety*".

Sono naturalmente fatte espressamente salve le competenze degli altri organismi previsti dalla normativa di settore, quali le Commissioni di vigilanza, il Comandi provinciali dei VV.FF., il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), il Centro Operativo Misto (C.O.M.) e il centro Coordinamento soccorsi (C.C.S.).

Da ultimo e per completezza, si evidenzia che in precedenza il Ministero dell'Interno con circolare del 14.3.2013 prot. n. 557/PASU/005089/13500 A(8), con riferimento alle "*feste tradizionali e altre manifestazioni aperte al pubblico, anche a carattere religioso o politico,*

nell'ambito dei quali vengono organizzati concerti o altre forme di spettacolo o trattenimento", aveva precisato che "in presenza di allestimenti che siano suscettibili di esporre a rischi potenziali per la pubblica incolumità e per l'igiene, a causa dell'entità prevista dell'affluenza di pubblico, creando uno spazio sufficientemente definito, sono da ritenere necessari la licenza di cui all'art. 68 del Tulp e la verifica tecnica preventiva della competente Commissione di vigilanza, indipendentemente o meno dalla presenza di strutture destinate agli spettatori", giacché l'allestimento di tali spazi e/o strutture finalizzati ad una manifestazione musicale tale da consentire un'area aperta al pubblico e dedicata al divertimento, all'aperto, ben può costituire "locale di pubblico spettacolo".

Avv. Attilio Pecora

(consulente legale nazionale Silb-Fipe)